



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

COMUNE DI CECINA
Iniziata la pubblicazione all'Albo
Comunale dal giorno 08/06/2010
ove rimarrà in pubblicazione fino
al giorno 23/06/2010
Cecina, il 08/06/2010
Il Messo Comunale



COMUNE DI CECINA

Eseguita la ripubblicazione all'Albo
Comunale dal di 22/06/2010
al 06/07/2010

Cecina 22/06/2010
IL MESSO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto e finalità

CAPO II – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art.2 Modalità per la gestione degli impianti sportivi comunali

Art.3 Classificazione degli impianti

Art.4 Concessione di costruzione e gestione

Art.5 Soggetti affidatari

Art.6 Criteri di selezione e durata

Art.7 Utilizzo degli impianti sportivi

Art.8 Utilizzo scolastico degli impianti sportivi

Art.9 Canone di utilizzo e tariffe

Art.10 Sub concessione

Art.11 Attività economiche collaterali

CAPO III – DOVERI E RESPONSABILITA'

Art.12 Oneri a carico del concessionario

Art.13 Responsabilità del concessionario

Art.14 Controlli

Art.15 Revoca della concessione

Art.16 Sospensione

Art.17 Controversie

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Norme transitorie

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi comunali e delle attrezzature in essi esistenti. Per quanto non espressamente in esso previsto si applica la normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività e degli organismi che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

CAPO II

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 2– Modalità per la gestione degli impianti sportivi comunali

1. Il Comune gestisce i propri impianti sportivi sia in forma diretta che in forma indiretta mediante affidamento in concessione della gestione a terzi.
2. Nei casi in cui si proceda all'affidamento in concessione della gestione a terzi dovrà essere espletata una procedura ad evidenza pubblica tramite avviso di selezione. A tale procedura saranno applicati i criteri di cui al presente Regolamento eventualmente integrati dai criteri e modalità desunti dal Codice dei Contratti.

Art.3 – Classificazione degli impianti

1. L'Amministrazione Comunale classifica gli impianti sportivi sulla base delle seguenti tipologie:
 - a) Impianti sportivi di rilevanza comunale: quelli che giustificano, quantomeno potenzialmente, una redditività e quindi una competizione sul mercato; quanto precede ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico della gestione.
 - b) Impianti sportivi scolastici: gli impianti destinati in via prioritaria all'attività curricolare ed extracurricolare delle scuole cittadine; la gestione di tali impianti può essere oggetto di concessione soltanto in orari e periodi extrascolastici.
 - c) Impianti sportivi minori: quelli posti prevalentemente a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico – ricreative e che per le loro caratteristiche o per i vincoli ai quali è sottoposta la

relativa gestione, non danno luogo ad alcuna competizione e quindi appaiono irrilevanti ai fini della concorrenza.

2. Ai fini della predetta classificazione, ad esclusione degli impianti sportivi scolastici, saranno valutati i seguenti elementi: unicità di tipologia (nei casi in cui una certa disciplina può essere praticata esclusivamente in quell'impianto oppure in impianti analoghi posti però a notevole distanza), rilevanza sportiva delle associazioni che ne usufruiscono (livello professionale ed agonistico delle stesse), dimensioni dell'impianto, complessità strutturale e manutentiva (costi tecnici quali manutenzione impianti, manutenzioni straordinarie e utenze), attività collaterali espletabili (spaccio, spettacoli e manifestazioni), numero degli utenti, carattere dell'utenza (comunale o sovra comunale) e le modalità di utilizzo (se prevalentemente utilizzato da associazioni o gruppi sportivi o da singoli cittadini e l'eventuale presenza di pubblico pagante).

Art. 4 – Concessione di costruzione e gestione

1. L'Amministrazione Comunale, nella salvaguardia dell'interesse pubblico generale, valutata l'opportunità di garantire la realizzazione di nuove strutture sportive o l'adeguamento normativo, la manutenzione ed eventuali migliorie degli impianti sportivi esistenti senza oneri a carico dell'Ente, può utilizzare la procedura della concessione e gestione degli stessi per un periodo ritenuto congruo alla copertura dei costi di realizzazione degli interventi programmati.

Art. 5 – Soggetti affidatari

1. Il Comune affida in concessione la gestione degli impianti sportivi scolastici e degli impianti sportivi minori in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
2. Per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale la selezione sarà aperta anche ad imprenditori o società in qualunque forma costituite.
3. L'affidamento in concessione della gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 avviene solo in caso di esito infruttuoso della procedura di selezione di cui all'art. 2 e comunque nel rispetto dei principi previsti dalla Legge Regionale del 3 gennaio 2005 n.6.

Art. 6 - Criteri di selezione e durata

1. Per l'individuazione del soggetto concessionario saranno utilizzati i seguenti parametri:
 - Organizzazione di attività a favore dei giovani con particolare riferimento all'attività formativa di base con progetti specifici;
 - Numero degli affiliati che praticano attività agonistica e non, con indicazione del numero dei residenti nel comune di Cecina;
 - Esperienza di gestione di impianti destinati alla stessa attività sportiva specifica cui è preposto l'impianto;
 - Affidabilità economica;

- Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
 - Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - Eventuale organizzazione di attività a favore dei diversamente abili e degli anziani;
 - Eventuale disponibilità ad accollarsi gli oneri di manutenzione straordinaria;
 - Eventuale numero di corsi gratuiti o a condizioni particolarmente vantaggiose per l'utenza cittadina a basso reddito.
2. Qualora più associazioni siano disposte a gestire in collaborazione un medesimo impianto dovranno costituire un apposito comitato di gestione il quale dovrà designare un proprio legale rappresentante.
 3. La durata della concessione può essere stabilita fino ad un massimo di 9 anni. Qualora si prevedano a carico del concessionario interventi di notevole impegno economico la durata della concessione può essere fissata in un massimo di 30 anni.
 4. Le concessioni potranno essere prorogate per periodi di tempo comunque inferiori alla durata della concessione originaria in relazione alla valutazione degli investimenti effettuati dal concessionario, autorizzati ed approvati preventivamente dall'Amministrazione Comunale, ovvero per consentire, nelle more della definizione di un nuovo procedimento concorsuale, la prosecuzione dell'attività dell'impianto.

Art. 7 – Utilizzo degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali devono essere aperti a tutta la cittadinanza, senza discriminazioni, e deve esserne garantito l'utilizzo congruo ed imparziale, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta, con applicazione delle tariffe di cui all'art. 9. Le singole convenzioni stabiliranno il numero di giornate che l'Amministrazione Comunale si riserva annualmente per proprio utilizzo degli impianti.

Art. 8 - Utilizzo scolastico degli impianti sportivi

1. Le scuole di ogni ordine e grado devono poter usufruire degli impianti sportivi comunali prioritariamente rispetto alle esigenze generali della cittadinanza.
2. Gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel comune di Cecina o in comuni confinanti.

Art. 9 - Canone di utilizzo e tariffe

1. L'aggiudicazione dell'affidamento dovrà avvenire sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune previa indicazione del canone minimo che il Comune intende percepire o dell'eventuale massimo contributo economico che intende concedere a sostegno della

gestione, tenendo conto del grado di onerosità della stessa, dello stato d'uso dell'impianto e delle spese, quantificate presuntivamente, a carico delle parti.

2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale stabilire di volta in volta il canone minimo percepibile dal Comune o l'eventuale massimo contributo concedibile a sostegno della gestione.
3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale e saranno introitate dal concessionario.
4. Qualsiasi provento derivante dall'espletamento delle attività sportive praticabili nell'impianto (ad esempio, vendita di biglietti, diritti televisivi ecc.) potrà essere introitato dal concessionario o dal soggetto utilizzatore dell'impianto.

Art. 10 - Sub concessione

1. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi la gestione degli impianti affidati in concessione dall'Amministrazione Comunale ad eccezione delle attività previste nel seguente art. 11. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta ai sensi dell'art.15 del presente Regolamento.

Art. 11 - Attività economiche collaterali

1. Nel caso in cui esista all'interno della struttura uno spazio destinato a spaccio di alimenti e bevande il concessionario avrà il diritto di esercitare lo stesso previa acquisizione delle prescritte abilitazioni commerciali ed igienico-sanitarie.
2. E' data facoltà al concessionario di subconcedere lo spaccio interno suddetto previa acquisizione da parte del subconcessionario delle abilitazioni summenzionate.
3. Il concessionario avrà il diritto di gestire anche la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni e provvedendo al versamento della relativa imposta comunale.
4. L'effettuazione di iniziative di qualsiasi genere non rientranti tra quelle ricomprese nelle normali attività sportive espletabili nell'impianto, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune. Nel caso in cui le stesse comportino la presenza di un pubblico pagante, il concessionario potrà incamerare i relativi introiti.

CAPO III

DOVERI E RESPONSABILITA'

Art. 12- Oneri a carico del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo del pagamento delle utenze di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio, fatto salvo quanto previsto per l'uso scolastico dalla normativa vigente.

2. Sono di norma a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, la custodia e la pulizia dell'impianto.

Art. 13 – Responsabilità del concessionario

1. La responsabilità gestionale è del concessionario che si assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi causati durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione, fatta salva la sorveglianza degli alunni e la prevenzione dei danni a cose e persone durante l'utilizzo da parte delle scuole cittadine.
2. Il concessionario deve contrarre una adeguata copertura assicurativa di indennità civile per danni a persone e cose derivanti da eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in concessione.
3. Il Concessionario deve prestare idonee garanzie per la realizzazione delle manutenzioni, l'effettuazione di interventi concordati con l'Amministrazione Comunale, il mancato pagamento del canone ed eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale per negligenza correlata alla gestione dell'impianto in concessione (ad esempio spese per la riattivazione o la volturazione dei contatori delle utenze derivante dal mancato pagamento dei consumi effettuati).
4. Il concessionario assume la qualifica di datore di lavoro e si intende obbligato ad osservare ed a far osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi, al fine di restituirli, alla scadenza della gestione, allo stato di perfetta efficienza.
5. La consegna e la riconsegna degli impianti sportivi comunali a seguito di affidamento in concessione della gestione al concessionario, avviene attraverso apposito verbale di consegna con indicazione dello stato di manutenzione della struttura e delle attrezzature ivi presenti.
6. Il concessionario non potrà procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto e delle strutture avute in gestione, senza il previo consenso scritto del Comune proprietario e nel rispetto della normativa in materia di lavori pubblici e delle prescritte autorizzazioni.

Art. 14 – Controlli

1. Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il concessionario si obbliga annualmente a fornire all'Amministrazione Comunale:
 - Il nominativo del responsabile dell'impianto;
 - Entro il mese di luglio (salvo quanto diversamente stabilito) il Bilancio della gestione riferito al precedente anno sportivo;
 - Entro il mese di luglio, una Relazione Illustrativa dell'andamento gestionale con indicazione dell'attività espletate, delle associazioni che hanno fruito della struttura, del numero e tipologia degli utenti della stessa nonché delle ulteriori informazioni ritenute opportune dall'Amministrazione Comunale in relazione alle caratteristiche di ciascun impianto sportivo;

- Entro il mese di luglio, una relazione sulla manutenzione dell'impianto;
 - Entro il mese di settembre, dovrà inoltre essere fornito, ove stabilito, il programma delle attività sportive e non che si svolgeranno nell'impianto nell'anno sportivo successivo.
2. Il concessionario è tenuto alla corretta compilazione del Registro delle Manutenzioni, ove previsto.
 3. Il settore competente potrà comunque effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'impianto, con diritto inoltre di ispezione dei documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme stabilite. Un'apposita commissione interna effettuerà controlli in merito agli adempimenti tecnici a carico del concessionario (es. manutenzioni, migliorie, pulizie, ecc).

Art. 15 – Revoca della concessione

1. il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese, nei seguenti casi:
 - gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione;
 - mancato rimborso delle utenze entro il termine indicato nella richiesta del settore competente;
 - danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi.

Art. 16 – Sospensione

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni in gestione degli impianti sportivi qualora si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili ad insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
3. Per la sospensione di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Cecina, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo.

Art. 17 – Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare affidamento della gestione. Se le divergenze dovessero permanere, per la risoluzione delle controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Livorno.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle concessioni in gestione degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in vigore e non sono soggette a variazione o ad adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Atto di indirizzo approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 31/2002.